

REGOLAMENTO (CE) N. 585/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2009

recante misure eccezionali relative ai titoli di restituzione per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi⁽²⁾, i titoli di restituzione per cui è stata fatta una domanda in conformità dell'articolo 33, lettera a), o dell'articolo 38 bis entro il 7 novembre sono validi fino all'ultimo giorno del decimo mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 prevede inoltre che il rilascio di un titolo di restituzione impone al titolare di chiedere restituzioni pari all'importo per il quale il titolo è stato rilasciato e relativamente ad esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo stesso.
- (3) Se non è soddisfatto l'obbligo di presentazione della domanda di restituzione, la cauzione è incamerata per un importo pari alla differenza tra il 95 % dell'importo indicato nel titolo di restituzione e l'importo effettivamente richiesto. Visto l'impatto della crisi economica e finanziaria nei mercati dei paesi terzi nell'esercizio finanziario 2009, taluni titoli di restituzione emessi per merci non comprese nell'allegato I del trattato con un periodo di validità di dieci mesi a partire dall'1 ottobre 2008 sono stati oggetto di un elevato livello di rischio e incertezza per gli operatori. L'aumento dell'incertezza si ripercuote su quasi tutte le esportazioni coperte da titoli di restituzione utilizzabili a partire dall'1 ottobre 2008. Rispetto alle provviste alimentari di base, la maggior parte delle merci non comprese nell'allegato I del trattato che beneficiano di restituzioni all'esportazione non riguarda prodotti essenziali e quindi è particolarmente sensibile alla diminuzione del consumo nei paesi importatori.
- (4) L'impatto della crisi economica e finanziaria è diventato chiaro alla fine di settembre 2008. A causa della crisi gli esportatori di merci coperte da titoli di restituzione, utilizzabili a partire dall'1 ottobre 2008 per un periodo di dieci mesi e riguardanti le esportazioni fino alla fine di luglio 2009, sono confrontati con una situazione in cui non è possibile utilizzare del tutto i titoli di restituzione validi a partire dall'1 ottobre 2008.
- (5) Al fine di limitare le conseguenze negative sugli esportatori è necessaria una deroga all'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, in modo da prorogare fino al 30 settembre 2009 la validità dei titoli di restituzione richiesti tra l'8 luglio e il 26 settembre 2008 a norma dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis e utilizzabili a partire dall'1 ottobre 2008.
- (6) Le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 non vanno applicate al presente caso poiché la proroga del periodo di validità dei titoli di restituzione in questione non è dovuta a motivi di forza maggiore. Quindi occorre una deroga esplicita all'articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 in modo da non applicare l'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 376/2008 al presente caso.
- (7) È possibile che alla data di entrata in vigore del presente regolamento taluni titoli di restituzione con un periodo di validità di dieci mesi richiesti tra l'8 luglio e il 7 novembre 2008 in applicazione dell'articolo 33, lettera a) o dell'articolo 38 bis del regolamento (CE) n. 1043/2005 siano già stati restituiti all'autorità emittente conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1043/2005. Onde garantire la parità di trattamento a tutti i titolari di questi titoli di restituzione è opportuno consentire alle autorità emittenti di rimettere i titoli o gli estratti restituiti e di ricostituire le relative cauzioni.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.⁽³⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.